R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 43/2024

Nel giudizio iscritto al n. 63027 del registro di Segreteria sul ricorso proposto da -, nata a -, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina del foro di Palermo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Pietro Scaglione, n. 20/A, comunicazioni alla pec santinospina@pecavvpa.it o al fax 091/204869,

ricorrente

contro INPS, con sede in Roma, via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Firenze, alla via del Proconsolo, n. 10, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli

avverso "*la missiva INPS.6900.09/03/2023.0035295 notificata in data 9 marzo 2023, con la quale l'INPS, sede di Pistoia, ha respinto la richiesta, avanzata dal ricorrente in data 2 febbraio 2023, per la revoca del provvedimento INPS n. 2133948600001 e riesumazione del più favorevole trattamento di privilegio*" in tal modo revocato, nonché, "*ove occorra ...*", l'annullamento *"...del provvedimento INPS n.*

2133948600001 con cui l'ente previdenziale ha revocato la pensione privilegiata a parte ricorrente chiedendo la restituzione della somma indebitamente percepita, pari a € 9.297,35, del 21 dicembre 2022";

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 16 aprile 2024 il relatore cons. Elena Papa e l'avv. Paola Forgione in sostituzione dell'avv. Maio per l'INPS. Nessuno comparso per il ricorrente,

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, il sig. -ha convenuto in giudizio l'INPS, lamentando di avere subito una revoca illegittima della pensione privilegiata in godimento; chiedendo il ripristino dello *status quo ante* da tale revoca negativamente inciso; e contestando la mancata concessione a suo favore della facoltà di rinunciare alla pensione conteggiata in cumulo contributivo (che gli assicurerebbe unicamente una quota di circa € 10,00 mensili sulla pensione in godimento, rivenienti dai contributi versati nel corso di un rapporto di lavoro presso privati), a favore della pensione privilegiata, ritenuta economicamente più vantaggiosa.

Ha, altresì, precisato di non essere tenuto a restituire quanto sino ad oggi percepito a titolo di pensione privilegiata, ai sensi dell'art. 206 del DPR n. 1092/1973, citato anche dall'INPS nelle interlocuzioni intercorse con il ricorrente, stante il difetto, a suo carico, dell'elemento soggettivo del dolo volto a trarre in inganno l'Istituto previdenziale in ordine alla debenza della pensione privilegiata.

Infine, ha chiesto la vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.

A sostegno della domanda, ha dedotto di avere cessato il servizio come dipendente della Polizia penitenziaria in data 28 settembre 2017, per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, dopo aver maturato oltre trentaquattro anni di contributi presso INPS (ex INPDAP), che si sarebbero aggiunti ad quelli maturati in settantadue settimane di lavoro presso privati svolto in precedenza, versati a INPS – FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Privati).

Sopravvenuta, nel 2017, l'inabilità e, con essa, la necessità di ricorrere alla pensione anticipata, si era avvalso della facoltà, riconosciuta dalla legge n. 228/2012, di presentare domanda di pensione "in cumulo", al fine di valorizzare le contribuzioni versate nell'intero ciclo della vita lavorativa, oltre ai benefici riconosciuti per l'inabilità.

Solo successivamente al riconoscimento della pensione, aveva avanzato domanda di pensione privilegiata per "*frattura tibiotarsica destra e frattura trocanterica sinistra*" (2018), ottenendola come pensione privilegiata di 8^ categoria, poi formalizzata, in aggiunta a quella già in godimento, con il provvedimento INPS PT012021938643 del settembre 2021 (con decorrenza dal 29 settembre 2017, giorno successivo alla data del pensionamento), che la definisce *"quota parte di pensione di privilegio pagata in cumulo*", calcolata "*sulla quota parte di pensione della gestione pubblica"*.

Tuttavia, come visto, con il provvedimento in contestazione, l'INPS aveva successivamente revocato la pensione privilegiata e facendo

presente che non era richiesta la restituzione, ma che, una volta liquidata la pensione in cumulo, *"… non è più possibile accedere ad un trattamento pensionistico di privilegio e viceversa"*, ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente sollevato eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nella presente materia a favore del giudice ordinario territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, tenuto conto che la pensione di cui il ricorrente è titolare rientra nella categoria IOCUM (pensione di inabilità in cumulo) ed è, pertanto, liquidata dall'INPS - gestione privata.

Ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire del ricorrente in ordine all'asserita ripetizione dell'indebito pensionistico versatogli, affermando che in alcun modo l'INPS avrebbe richiesto la restituzione delle somme corrisposte al sig. -a titolo di pensione di previlegio.

Infine, ha eccepito l'infondatezza del ricorso nel merito, precisando che il cumulo contributivo, istituito con la legge n. 228/2012, è norma di favore per l'interessato che, avendo beneficiato, nel proprio percorso lavorativo, di versamenti contributivi su gestioni previdenziali diverse, intenda cumulare i periodi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, sempreché non sia già titolare di trattamenti pensionistici presso una di tali gestioni. Per tale ragione il legislatore ha disposto che l'esercizio della scelta del cumulo contributivo precluda la facoltà di percepire ulteriori trattamenti pensionistici, ivi compreso quello di pensione privilegiata.

Ha, peraltro, contestato che il ricorrente – come afferma - abbia ottenuto, grazie al ricorso al cumulo, il solo vantaggio di un aumento di € 10,00 dell'importo della pensione che gli sarebbe spettata, e ha rimarcato che, con l'accesso alla pensione di inabilità in cumulo, questi ha beneficiato anche: ***(i)*** dell'anticipazione temporale del pensionamento rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi e, per il calcolo del *quantum* spettante, da un lato, ***(ii)*** della valorizzazione dalle contribuzioni versate e, dall'altro lato, ***(iii)*** di una maggiorazione convenzionale di tale importo, operata aggiungendo al montante individuale dei contributi posseduti all'atto del pensionamento una quota riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data del raggiungimento dell'età pensionabile (sette anni), con conseguente proporzionale incremento dell'assegno pensionistico.

Ha, infine, affermato che il riconoscimento dell'ulteriore pensione di privilegio determinerebbe (e ha determinato per il periodo sopraddetto) una ingiustificata duplice erogazione di trattamenti pensionistici a valere sui medesimi contributi.

All'udienza del 12 dicembre 2023 le parti hanno insistito sulle proprie domande, eccezioni e deduzioni.

Con ordinanza a verbale, ai fini della corretta ricostruzione del quadro normativo e fattuale della vicenda, anche con riguardo alla pronuncia sulla giurisdizione, il giudice ha richiesto all'INPS di depositare documentazione inerente la regolazione interna del pagamento della pensione di invalidità in cumulo a valere sul fondo gestione ordinaria

INPS, nonché la nota del 17 ottobre 2022 dell'Area normativa della Direzione centrale pensioni, citata dall'INPS in atti. Ha, infine, chiesto di fare avere la documentazione integrale relativa sia al procedimento di concessione della pensione di inabilità in cumulo che alla pensione di privilegio, con espressa indicazione della data di ciascun documento, ove a protocollo IINPS, fissando termine e rinviando all'odierna udienza. Il deposito è tempestivamente avvenuto in data 4 marzo 2024.

All'udienza del 16 aprile 2024 la difesa di parte ricorrente si è riportata all'atto introduttivo del giudizio argomentando ulteriormente in base alla relazione depositata dall'Istituto previdenziale, mentre l'INPS ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice al presente giudizio, sollevata dall'INPS, in quanto infondata.

L'eccezione motiva, infatti, sulla natura della pensione IOCUM in godimento da parte del ricorrente, sulle cui vicende e controversie dovrebbe giudicare il giudice ordinario in funzione di giudice del Lavoro territorialmente competente, in quanto erogata a valere sulla AGO, gestione INPS privata.

Tuttavia, rimanendo in disparte il criterio di ripartizione organizzativa interno assunto dall'INPS per il pagamento delle pensioni di invalidità in cumulo, non può non rilevarsi come la domanda proposta dal

ricorrente non abbia, in realtà, ad oggetto contestazioni riguardanti la pensione IOCUM in godimento, ma piuttosto il provvedimento di revoca della pensione privilegiata riconosciutagli (successivamente alla liquidazione della pensione definitiva in cumulo) per infortunio occorso per causa di servizio. Infatti, è di questo provvedimento che si pretende l'annullamento, con ripristino del trattamento preesistente.

Invero, questa Sezione si è già in passato pronunciata sul tema, osservando che "… *rientrano nella giurisdizione contabile le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ovverosia quelle che gravano direttamente sul bilancio statale, mentre vi esulano quelle aventi ad oggetto i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, posto a carico del bilancio dell'INPS e non dello Stato (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 4854/2021; Sez. Giur. Umbria, sent. n. 54/C/2019), il cui regime è stato armonizzato a quello dell'AGO (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 486/2020)"* (Corte dei conti, Sez. Regione Toscana, n. 371/2022).

In tal senso devono essere intesi gli artt. 13 e 62 del R. D. n. 1214/1934 e dall'art. 18 del CGC, che sanciscono come indispensabile per radicare la giurisdizione della Corte dei conti il presupposto della partecipazione finanziaria dello Stato al trattamento previdenziale. Questo dev'essere inteso *"nel senso contabilistico di imputazione al bilancio dello Stato–persona della spesa, o di parte di essa, concernente l'erogazione della prestazione previdenziale"*, sicché *"non appare sufficiente l'assunzione del solo onere contributivo, cui un'amministrazione statale potrebbe essere tenuta per un dipendente*

iscritto ad autonoma gestione previdenziale" (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 141/2018).

Rientrano, inoltre, nella giurisdizione contabile, i ricorsi in materia di pensione, "*che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti*" (art. 62, comma 2, R. D. 1214/1934). Pertanto, *"salvo che non si tratti di pensioni facenti carico allo Stato, al fine di stabilire se si tratti di controversia previdenziale appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti, occorre di volta in volta accertare se una legge stabilisca in tal senso*". In conclusione, il discrimine *"non va individuato nella natura pubblica o privata dell'ente di provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che vi sia o meno una specifica disposizione di legge*" (Sez, Giur. Sicilia, sent. n. 332/2019), ovvero più in generale che il trattamento pensionistico sia in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato.

Nel caso in esame, dunque, non rileva che il trattamento previdenziale sia erogato a valere sulla cassa AGO, gestione privata INPS, quanto piuttosto che si controverta della debenza o meno, in via aggiuntiva, della pensione privilegiata che, al contrario, grava, per il suo pagamento, sulla finanza pubblica, dato che lo *status quo ante* di cui il ricorrente ha domandato il ripristino ne prevedeva il pagamento in via aggiuntiva rispetto al trattamento IOCUM originariamente erogato.

Ne discende *de plano* la giurisdizione di questo giudice.

2. Deve essere, peraltro, rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'INPS sulla base di una ritenuta domanda di accertamento della mancanza di un obbligo di

restituzione da parte del sig. -delle somme percepite a titolo di pensione privilegiata sino alla data della revoca. Invero, l'esposizione della parte in diritto del ricorso, che riferisce tra l'altro anche della disciplina della revoca contenuta agli artt. 204 – 206 del DPR n. 1092/1973, dà conto della mancanza di richiesta restitutoria da parte dell'INPS e dell'assenza di trattenute compensative di un preteso debito nei confronti dell'Istituto previdenziale e non sfocia nell'asserita domanda di accertamento di cui l'INPS chiede dichiararsi l'inammissibilità. Al contrario, si limita a richiedere l'annullamento della revoca della pensione privilegiata già goduta, con conseguente riconoscimento del trattamento pensionistico precedente, più favorevole al ricorrente.

3. Tale ultima domanda deve, tuttavia, ritenersi infondata nel merito e deve pertanto essere rigettata.

Infatti, il sig. -si è avvalso della facoltà di ricorrere al cumulo contributivo gratuito riconosciuta dall'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, che permette di valorizzare i contributi versati, anche a gestioni previdenziali diverse, nel corso dell'intera vita lavorativa, purché non siano temporalmente coincidenti. In tal modo ha raggiunto i requisiti di maturazione del diritto, avendo integrato quelli contributivi specifici previsti dalla legge per il caso di inabilità.

D'altro canto, ha anche beneficiato della valorizzazione di tutti i versamenti contributivi, sebbene i requisiti per la pensione di inabilità fossero maturati a valere su un'unica gestione, secondo quanto previsto dal successivo comma 240, a mente del quale, nel caso della

scelta del cumulo, *"il trattamento di inabilità … è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una* [sola] *di dette gestioni"*.

La domanda di pensione privilegiata, intervenuta successivamente all'esercizio della suddetta facoltà di cumulo, e il suo successivo riconoscimento in via aggiuntiva alla pensione già liquidata in modo definitivo, hanno di fatto comportato una doppia valorizzazione dei medesimi contributi già interamente conteggiati a vantaggio dell'interessato, sia ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (comma 239), sia ai fini del calcolo del suo importo (comma 240).

Infatti, come noto, la pensione di privilegio è calcolata sulla base dei medesimi requisiti contributivi della pensione ordinaria, ivi compresa quella in cumulo, consistendo, di fatto, in una pensione di importo maggiorato a seconda della categoria di privilegio (art. 67 del DPR n. 1092/1973).

Nel caso di specie la doppia valorizzazione è avvenuta con riguardo ai versamenti a carico della gestione previdenziale pubblica operati nel corso dell'attività professionale alle dipendenze della Polizia penitenziaria, temporalmente preponderante rispetto ai minimi versamenti su gestione privata rivenienti dall'iniziale attività lavorativa del sig. Camedda.

Tale doppia valorizzazione è, in linea di principio, preclusa nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 1092/1973, a

mente del quale *"un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato",* salva espressa disposizione in senso contrario (cfr. art. 6, comma 3, del DPR n. 1092/1973). Il principio è, peraltro, confermato in via interpretativa dalla giurisprudenza della Cassazione, per la quale, una volta liquidata la pensione, la stessa non può essere *"riliquidata, facendo rivivere i contributi già utilizzati per il diritto alla prestazione previdenziale, per sommare ad essi altri contributi, ai fini di una nuova determinazione del diritto stesso, se non nei casi, da ritenersi tassativi, nei quali una tale possibilità sia legislativamente prevista (art. ex art. 5, ultimo comma, DPR n. 488/1968); contribuzioni ulteriori e successive rispetto a quelle utilizzate per la liquidazione possono incidere sulla misura della prestazione solo attraverso il meccanismo del supplemento di pensione disciplinato dall'art. 4, legge n. 1338/1962, così come modificato dall'art. 19, del DPR n. 488/1968"* (Cass., n. 1361/1991).

Orbene, nel caso del cumulo, non solo non è prevista alcuna deroga al principio, ma, anzi, questo è espressamente riproposto, da un lato, dalla riconoscibilità dei soli contributi non coincidenti ai fini del cumulo e, dall'altro lato, dalla preclusione all'accesso al cumulo contributivo nei confronti di quanti già godano di trattamenti pensionistici (come può essere il caso di soggetto che abbia pensione privilegiata in godimento e che, quindi non può più ricorrere al cumulo dei contributi ai fini del calcolo della pensione ordinaria). A questi elementi, corrisponde, per converso, il carattere di definitività della pensione liquidata in cumulo

contributivo, una volta conseguita la quale non può essere richiesto ulteriore trattamento a valere sui medesimi contributi già valorizzati.

Infatti, come il cumulo non può essere riconosciuto a chi già goda di altro trattamento pensionistico, così altro trattamento pensionistico non può essere riconosciuto, a valere sui medesimi contributi, a chi già goda di pensione in cumulo.

4. Alla luce di quanto sin qui considerato, è accertata l'illegittimità della corresponsione della pensione privilegiata al sig. -in quanto già in possesso di pensione in cumulo liquidata in via definitiva a pena di doppia valorizzazione dei contributi previdenziali prelusa dalla legge, con conseguente rigetto della domanda di riprestino della medesima in via aggiuntiva rispetto alla pensione in cumulo in godimento.

Tenuto conto della novità e complessità della questione, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

RIGETTA

il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.

IL GIUDICE

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 06/05/2024

IL FUNZIONARIO

Dott. Federico Liparulo

f.to digitalmente